



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



presso il
Ministero della Giustizia

U-AZ/22

Circ. n. 916/XIX Sess.

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri – convocazione del nuovo Consiglio – possibilità di effettuare le riunioni di Consiglio in videoconferenza – parere CNI del 19/05/2022 - trasmissione

Caro Presidente,

facendo seguito alle precedenti circolari CNI in tema di elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali, con la presente Ti trasmettiamo in allegato il recente **parere CNI 19/05/2022**, sulla possibilità di effettuare le riunioni di Consiglio in modalità telematica da remoto, pur dopo la cessazione dello stato di emergenza dichiarato dalle Autorità di Governo.

A questo proposito è utile ricordare che – in base all'art.5, comma 8, delle *Regole applicative* allegata alla **circolare CNI 21/04/2022 n.881**¹ - il Consiglio neoeletto deve essere convocato, "entro 10 giorni dalla proclamazione", dal Presidente uscente oppure, in sua assenza, dal consigliere del Consiglio uscente più anziano per iscrizione all'albo.

Ebbene, è opinione del Consiglio Nazionale che – dall'analisi complessiva della normativa contenuta nel *Codice dell'amministrazione digitale* (d.lgs. 7 marzo 2005 n.82) – risulti confermata la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di organizzare riunioni in modalità di video-conferenza.

Si intende perciò sottoporre tale indicazione all'attenzione dei nuovi Consigli degli Ordini territoriali, appena insediati o in via di insediamento², ritenendo che possa risultare di utilità per organizzare le riunioni di Consiglio, optando – in base ad una scelta discrezionale, basata sulle specifiche esigenze locali – a seconda dei casi, per la riunione in presenza, da remoto, oppure mista.

Il tutto, ovviamente, rispettando i principi di sicurezza informatica, adeguatezza della strumentazione tecnica, riservatezza e tutela dei dati personali trattati.


Si rimanda, pertanto, alla lettura del parere CNI allegato.

¹ Pubblicata sul sito Internet istituzionale.


² Compresa la seduta di insediamento.

Fiduciosi nella capacità degli Ordini territoriali di nuova nomina di saper utilizzare al meglio le soluzioni consentite dallo sviluppo tecnologico, in una ottica di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, Ti porgiamo i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



Allegato:

- Parere CNI del 19/05/2022.

MC0707Circ



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



presso il
Ministero della Giustizia

/U-ES/22

Ordine degli Ingegneri della
Provincia della Spezia

Oggetto: Possibilità di svolgere le riunioni di Consiglio dell'Ordine in videoconferenza -
richiesta parere - prot. CNI n.3751.

L'Ordine in indirizzo domanda se sia possibile svolgere le riunioni di Consiglio a distanza
ovvero in modalità di videoconferenza.

Sulla questione si osserva quanto segue.

In primo luogo, si segnala che, la materia in oggetto - su cui il CNI si era espresso con le
circolari 23 marzo 2020 n.517 e 8 aprile 2020 n.534 - è disciplinata dall'**art.73 del decreto-
legge 17 marzo 2020 n.18**, come convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.27.

È doveroso, infatti, precisare che, per effetto della previsione di cui al **comma 1 dell'art.73
cit.**, le regole ivi riportate valgono "...*fino alla data di cessazione dello stato di emergenza...*".

Da ultimo, è intervenuto l'**art.16, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n.221**, come
convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, a prolungare ulteriormente la durata dello stato
di emergenza, disponendo una proroga fino al 31 marzo 2022.

Quindi, essendo terminato lo stato di emergenza, a rigore anche la previsione in esame segue
la sorte delle restanti prescrizioni contenute nell'art.73.

Detto ciò, si richiama il contenuto dei **commi 1 e 2 dell'articolo 12 del d.lgs. 7 marzo 2005
n.82** (Codice dell'Amministrazione digitale - CAD).

Il comma 1, dispone che "*Le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la
propria attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la
realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza,
semplificazione e partecipazione*".

Il comma 2 stabilisce, inoltre, che "*Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, ...*".

Dunque, gli articoli in questione spingono affinché le Pubbliche Amministrazioni, nell'organizzare discrezionalmente le proprie attività, si avvalgano delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (comprese le modalità telematiche come la videoconferenza).

Appare pertanto legittimo - pur dopo il termine dello stato di emergenza - organizzare riunioni in modalità di videoconferenza, purché vengano rispettati i principi sanciti nel comma 1 dell'art.12 del d.lgs. n.82/2005.

Inoltre, a parere del Consiglio Nazionale, lo svolgimento delle riunioni di Consiglio dell'Ordine tramite lo strumento della videoconferenza, risponde ai criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa.


Si ritiene, in aggiunta, che il mezzo informatico della videoconferenza sia utile – nell'attuale assetto ordinamentale - per svolgere i compiti istituzionali dell'Ordine, tant'è che lo stesso Consiglio Nazionale, al fine di garantire una più efficace organizzazione, utilizza tale sistema¹.

Infine, si rammenta che le richieste di parere debbono provenire a firma del Presidente e del Consigliere Segretario e non della Segreteria.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)



ES2004SP

¹ V. la circolare CNI 8/04/2020 n.534.